

Guida – Congedo non retribuito

Un numero sempre maggiore di collaboratori desidera prendersi una pausa relativamente lunga dal lavoro quotidiano. Il congedo non retribuito viene concordato nella maggior parte dei casi su richiesta del lavoratore. I motivi possono essere molteplici. I più frequenti sono un lungo viaggio, corsi di formazione o studi all'estero oppure un anno sabbatico.

Si considera congedo non retribuito l'esonero dal lavoro per un periodo determinato o indeterminato con il consenso scritto del datore di lavoro. Durante tale periodo, il lavoratore non percepisce il salario. Il contratto di lavoro però non viene disdetto e il rapporto di lavoro resta in essere. Esso proseguirà normalmente al termine del congedo non retribuito.

Uscita o congedo non retribuito?

Per quanto riguarda il congedo non retribuito spesso ci si chiede se si tratti di un'uscita o di un congedo non retribuito. Qui di seguito illustriamo le differenze.

Uscita

- Il rapporto di lavoro viene disdetto ed è quindi sciolto
- Il rapporto di lavoro è a tempo determinato ed è giunto a scadenza
- Dopo il congedo non si riprende l'attività lavorativa

Congedo non retribuito

- Il rapporto di lavoro resta in essere
- Il congedo dura da 1 fino a 12 mesi
- Dopo il congedo si riprende l'attività lavorativa

Come è regolamentato il congedo non retribuito alla Valitas Fondazione collettiva LPP?

Il congedo non retribuito è descritto all'art. 7 cpv. 2 Congedo non retribuito del Regolamento di previdenza. A seconda del datore di lavoro è possibile prendere gli accordi seguenti per il congedo non retribuito.

Sospensione della previdenza

Durante il congedo non retribuito è possibile rinunciare alla copertura previdenziale secondo il piano di previdenza. Durante la sospensione non sono dovuti contributi. La previdenza resta nella Compacta Fondazione collettiva LPP. La copertura previdenziale (processo di rischio e di risparmio) viene tuttavia riattivata solo dopo il congedo non retribuito. Qualora durante il congedo non retribuito si verificasse un caso di prestazioni (decesso o invalidità), la previdenza si intenderà sciolta all'inizio del congedo non retribuito e diventa esigibile la prestazione di uscita.

Mantenimento dell'assicurazione di rischio

Durante il congedo non retribuito si può mantenere l'assicurazione di rischio, ma rinunciare ad accumulare la previdenza di vecchiaia, versando quindi solo i contributi di rischio. In questa variante, le prestazioni assicurate in caso di decesso o invalidità restano in essere come attestato nel certificato di previdenza.

Mantenimento dell'intera previdenza

In questa variante, durante il congedo non retribuito, la previdenza viene mantenuta interamente. Pertanto la previdenza di rischio e di vecchiaia restano in essere e i relativi contributi devono essere versati come in precedenza.

Inizio e fine

Il congedo non retribuito decorre dal primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di lavoro.

Il congedo non retribuito termina l'ultimo giorno del mese precedente la ripresa del lavoro.

Incasso dei contributi

La scelta di mantenere la previdenza deve essere concordata con il datore di lavoro. I contributi abituali continuano infatti ad essere versati dal datore di lavoro, il quale li riaddebita al lavoratore.

Raccomandazione

Vi raccomandiamo di pianificare per tempo l'eventuale congedo non retribuito e di riflettere sulla copertura previdenziale in caso di infortunio e malattia durante il congedo.